

MODULO A.7
DA INSERIRE NELLA BUSTA A

Oggetto: *PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA DELLA (EX) FACOLTA’ DI SCIENZE MMFFNN IN CONTRADA PAPARDO - CIG 71259296A2 – CUP J46J17000200005*

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ Cap. _____
in qualità di _____ dell’Impresa _____
Cod.fisc. _____ Partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016,

- che le forniture, oggetto del presente Accordo Quadro, avverranno in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale Del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO) ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del salario minimo;
- Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- "dichiarazione universale dei diritti umani";
- art. n. 32 della "convenzione sui diritti del fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro ed alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

CONVENZIONI FONDAMENTALI DELL'ILO:

Lavoro minorile (*art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182*):

- ✓ i bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione;
- ✓ l'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi);
- ✓ i minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità;
- ✓ nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente;
- ✓ contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (*Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105*):

- ✓ è proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente;
- ✓ ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (*Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111*):

- ✓ nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
- ✓ Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (*Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98*):
- ✓ i lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

li

Firma rappresentante legale /procuratore
